



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 796

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 220 del 11-11-2020

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "G. TAMBURRINI" ALLA A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO ARL (ART. 36, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.).

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29.06.2020, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione, nonché le successive variazioni al PEG, affidando ai predetti responsabili la gestione dei capitoli del Bilancio, per gli effetti dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- a seguito di un'appropriate ed attenta analisi riguardante la struttura organizzativa di questo ente con particolare riferimento a:
 - a) *il volume dei prodotti e dei servizi da erogare, anche in relazione ad un'analisi prospettica del possibile andamento qualitativo e quantitativo della domanda "interna" ed "esterna";*
 - b) *la dimensione qualitativa e quantitativa della forza lavoro presente all'interno dell'ente ed il suo grado di utilizzazione;*
 - c) *le forme ed i gradi di meccanizzazione ed automazione dei vari processi burocratico-amministrativi di competenza dell'ente;*
 - d) *il numero insufficiente di personale dipendente;*
 - e) *il dizionario delle competenze richieste dai diversi profili professionali individuati dalla vigente pianta organica;*
 - f) *l'inventario delle competenze possedute dal personale in servizio;*
- è stato accertato che, allo stato attuale, come già più volte verificato anche negli anni passati, il Comune di Montegiorgio, per carenza di uomini e mezzi, incontra notevoli difficoltà nel gestire completamente ed in maniera autonoma, l'intera e complessa catena di attività ed operazioni indispensabili per garantire un corretto, efficiente, efficace ed economico espletamento dei diversi servizi inerenti e conseguenti la pubblica fruibilità degli impianti sportivi comunali;
- al fine di mitigare, almeno in parte, le sopra esposte carenze strutturali, si ravvisa l'opportunità di valutare se, il ricorso a forme di collaborazione esterna, eventualmente garantite, in primis, da associazioni, gruppi o società caratterizzate da finalità sportivo-ricreative, possa garantire un migliore sfruttamento delle potenzialità socio-educative proprie degli impianti sportivi comunali;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Montegiorgio è proprietario di una serie di impianti sportivi polivalenti, ed in particolare dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle, costituito da un campo di calcio in erba naturale, una pista di podistica, tribune, spogliatoi e altre pertinenze, gestito in via diretta dall'ente;
- l'impianto, di recente oggetto di importanti opere di adeguamento che lo hanno reso idoneo anche allo svolgimento di campionati di "Serie D", richiede una costante custodia e una quotidiana manutenzione, impossibile da realizzare con il personale dell'ente;
- l'ottimizzazione dell'uso dell'impianto potrebbe essere infatti realizzabile mediante l'affidamento in appalto della gestione a terzi, in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive come delineato all'art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002;
- a tal fine, si ritiene di dover avviare una fase sperimentale di un anno, al fine di valutare



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

concretamente la bontà di una simile scelta organizzativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 27.10.2011, esecutiva come per legge, con la quale si è provveduto, tra l'altro, di stabilire quanto segue:

I.omissis.....

II. *Per quanto in narrativa esposto e motivato, il Settore LL.PP. e Patrimonio proporrà e definirà, anche attraverso la messa in essere di apposite attività ed iniziative di carattere sperimentale, possibili nuove modalità di gestione degli impianti sportivi comunali valutando, ove possibile, il ricorso all'ausilio di società, associazioni o gruppi, caratterizzati da finalità sportivo-ricreative, con preferenza per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;*

III. *Il funzionario responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio provvederà a dare concreta esecuzione al presente atto;*

VISTA la "Licenza di agibilità di locale/luogo di spettacolo o di trattenimento pubblico" rilasciata dal Sindaco in data 26.04.2019 prot. n. 5616 con la quale dà licenza per l'agibilità dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" sito in località Pianarelle di Montegiorgio per lo svolgimento di manifestazioni sportive e compatibili con la struttura nel rispetto delle modalità e previsioni contenute nel progetto approvato e a quanto contenuto nella SCIA (ns. prot. n. 5389 del 18.04.2019 consegnata al Comando provinciale dei VV.F. di Ascoli Piceno al prot. n. 4714/2019 con allegata tutta la documentazione richiesta con nota prot. n. 11953/2019);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 01.09.2020, esecutiva come per legge, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a stabilire quanto segue:

- DI ESPRIMERE la volontà, quale atto di indirizzo, di PROCEDERE all'affidamento diretto in via sperimentale della "Gestione dell'impianto sportivo "Tamburrini", sito in C.Da Pianarelle, per la durata di un anno;
- DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, nella persona del Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio di questo Ente, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;

CONSIDERATO pertanto che, nella parte in premessa della deliberazione della G.C. n. 112/2020, sopra richiamata, è stato inoltre precisato quanto segue:

- a tal fine, si ritiene di dover avviare una fase sperimentale, al fine di valutare concretamente la bontà di una simile scelta organizzativa, affidando per un anno lo svolgimento dei servizi di gestione, apertura e chiusura dell'impianto, custodia, pulizia e manutenzione dell'impianto, a fronte dell'uso dell'impianto sportivo per il campionato e allenamenti e di un contributo annuo, quantificato in euro 12.000, a parziale rimborso dei costi di gestione che la società/associazione andrà a sostenere;

CONSTATATO che, nella citata deliberazione è stato precisato che "l'ente individuato dal responsabile del Servizio Tecnico tra le Associazioni sportive calcistiche che operano sul territorio, dovrà provvedere, in particolare a:

- 1) apertura della strada di accesso agli impianti, adiacente alla tribuna ospiti;
- 2) la custodia e la sorveglianza dell'impianto durante gli orari di apertura;
- 3) l'apertura e chiusura dell'impianto per l'accesso libero alla pista di podistica;
- 4) la gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell'impianto comprendenti:
 - segnatura del campo di calcio;
 - fornitura e posa delle reti;
 - verniciatura pali porte;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- riparazione reti di recinzione e di contenimento palloni;
 - 5) manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in:
 - preparazione di inizio anno del campo sportivo;
 - sfalcio erba e relativa rimozione dei rifiuti vegetali;
 - semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;
 - manutenzione del verde presente nel centro sportivo, ad eccezione della strada di accesso, adiacente alla tribuna ospiti e del lotto di verde pubblico alle spalle della struttura geodetica;
 - 6) manutenzione ordinaria degli immobili in uso
 - 7) pulizia delle aree scoperte e coperte;
 - 8) spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua;
 - 9) manutenzione ordinaria delle eventuali attrezzature in uso (trattorino).
 - 10) i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della società;
- dovrà farsi inoltre promotore di iniziative di aggregazione e promozione dello sport giovanile a favore dei bambini e dei ragazzi di Montegiorgio;

VISTO l'art. 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27.12.2002, come modificato dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 87 del 12.07.2018 il quale stabilisce che: *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”*

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 14.12.2016 con la quale, in ordine agli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha osservato che occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica; laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito da cui detrarre la fonte di remunerazione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente ed il servizio viene reso per conto dell'Amministrazione nell'ottica principale del soddisfacimento dell'interesse della collettività;

RITENUTO che la gestione del predetto impianto sportivo comunale, può essere scritta alla categoria degli impianti privi di rilevanza economica secondo l'art. 3 comma 1 ss), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. «appalti pubblici di servizi»;

CONSIDERATO che:

- la stagione sportiva 2020-2021 per la A.S.D. Montegiorgio Calcio è iniziata e quindi è in corso di pieno svolgimento l'attività di preparazione sportiva agonistica;
- questo Ente, per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti, sia dal pericolo di una eventuale non gestione dell'impianto sportivo, che dalla connessa evidente probabilità di danni all'ente potuti derivare dall'eventuale danneggiamento al complesso sportivo, derivanti dal fatto stesso di lasciare la struttura inutilizzata per un tempo apprezzabile ma non predeterminabile;
- il Comune non è in grado infatti di provvedere alla gestione, con proprio personale dipendente e che un'eventuale affidamento esterno a Ditte specializzate comporterebbe un aggravio finanziario non sostenibile da parte dell'Ente, ipotizzando un impiego di personale pari a circa



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

3/5 ore giornaliere per la gestione delle operazioni di pulizia e piccola manutenzione nonché di controllo e custodia;

CONSIDERATO ancora che:

- lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno straordinario catalizzatore di valori universali positivi ed è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione;
- il Comune è impossibilitato ad assumere la gestione diretta del citato impianto sportivo come descritto in premessa, nelle more dello svolgimento della gara ad evidenza pubblica per la gestione del complesso sportivo per il periodo 2020-2021;
- al fine di non interrompere la gestione dell'impianto stesso, si è ritenuto opportuno contattare la A.S.D. Montegiorgio Calcio la quale già utilizzatrice dell'impianto sportivo per la gestione dell'impianto di chè trattasi per mesi dodici ai patti e condizioni espressi nella relativa convenzione convenzione;

DATO ATTO che l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 entrato in vigore dal 20 maggio 2017, stabilisce fra l'altro, quanto segue:

- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO che la A.S.D. Montegiorgio Calcio a.r.l. con sede a Montegiorgio via Giotto n. 13 (P.IVA 01809690447) nella figura del presidente Sig. Lanfranco Beleggia, con nota del 10.11.2020 (ns. prot. n. 13643 del 10.11.2020), allegata alla presente, ha espresso la volontà di assumere in via sperimentale per un anno, la gestione dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" in c.da Pianarelle per un contributo omnicomprensivo di euro 12.000,00;

PRESTO INOLTRE ATTO che, con la stessa nota, la A.S.D., ha dichiarato la volontà e la possibilità di assumere la gestione dell'impianto in specie in modo corretto e diligente per i sottoelencati oneri:

- a) conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. La società è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza nel rispetto dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 nonché di quanto contenuto della licenza di agibilità rilasciata dal Sindaco del Comune di Montegiorgio prot. n. 5616 del 26.04.2019;
- b) apertura della strada di accesso agli impianti, adiacente alla tribuna ospiti;
- c) custodia e sorveglianza dell'impianto durante gli orari di apertura;
- d) l'apertura e chiusura dell'impianto per l'accesso libero alla pista di podistica;
- e) gestione sportiva e predisposizione tecnica dell'impianto comprendenti:
 - segnatura del campo di calcio;
 - fornitura e posa delle reti;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- verniciatura pali porte;
- riparazione reti di recinzione e di contenimento palloni;
- f) manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in:
 - preparazione di inizio anno del campo sportivo;
 - sfalcio erba e relativa rimozione dei rifiuti vegetali;
 - semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;
 - manutenzione del verde presente nel centro sportivo, ad eccezione della strada di accesso, adiacente alla tribuna ospiti e del lotto di verde pubblico alle spalle della struttura geodetica;
- g) manutenzione ordinaria degli immobili in uso;
- h) pulizia delle aree scoperte e coperte;
- i) spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua;
- j) manutenzione ordinaria delle eventuali attrezzature in uso (trattorino);
- k) i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della società.

Impegnandosi inoltre a:

- a farsi promotrice di iniziative di aggregazione e promozione dello sport giovanile a favore dei bambini e dei ragazzi di Montegiorgio;
- si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione Comunale senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a presentare, prima della firma della convenzione per la gestione, una cauzione di euro 1.200,00 (euro milleduecento//00) a garanzia dell'esatto adempimento della convenzione stessa, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale cauzione sarà restituita al termine della gestione previa verifica da parte del Comune che non sono stati arrecati danni agli immobili, attrezzature ed accessori, oggetto di affidamento;
- a presentare, prima della firma della convenzione per la gestione, copia della polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) avente un massimale di euro 1.000.000/00.

VISTO che, la A.S.D. con la nota allegata, ha chiesto di scomputare l'importo dei consumi delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica) a consuntivo prima della liquidazione del saldo del contributo come determinato ed indicato nella deliberazione G.C. n. 112/2020, in quanto, trattandosi di un affidamento in via sperimentale per un anno, non risulta conveniente né per l'Ente né per la società, volturare le utenze;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione e il funzionamento del campo sportivo "G. Tamburrini" redatto da quest'ufficio nel rispetto delle direttive contenute nell'atto della G.C. n. 112/2020;

RITENUTO pertanto, procedere in via sperimentale per un anno, mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 36-37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della L.R. n. 27/2012, della gestione dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" alla A.S.D. Montegiorgio Calcio a.r.l. con sede a Montegiorgio via Giotto n. 13 (P.IVA 01809690447) alle condizioni contenute nello schema di convenzione allegato;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **12** del **30.06.2020** con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, attribuendo al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento risulta essere il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, lo schema di convenzione per la gestione e il funzionamento del campo sportivo "G. Tamburrini", allegato alla presente, redatto da quest'ufficio nel rispetto delle direttive contenute nell'atto della G.C. n. 112/2020;
- 3) **DI AFFIDARE** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e sulla base della L.R. n.12/2012, nonché nel rispetto dell'atto G.C. n. 112/2020, in via sperimentale e per la durata di anni uno dalla data di stipula della convenzione, la gestione dell'impianto Sportivo Comunale "G. Tamburrini", sito in c.da Pianarelle alla A.S.D. Montegiorgio Calcio a.r.l. con sede a Montegiorgio via Giotto n. 13 (P.IVA 01809690447);
- 4) **DI DARE ATTO** che l'impianto Sportivo con le relative strutture ed Aree di Pertinenza, oggetto del presente affidamento, è distinto catastalmente al Foglio 43, part. 844 (porzioni di superficie ed immobili specificati in convenzione), come da planimetria allegata;
- 5) **DI DARE ATTO** che, la Società dovrà presentare, prima della firma della convenzione per la gestione:
 - cauzione di euro 1.200,00 (euro milleduecento//00) a garanzia dell'esatto adempimento della convenzione stessa, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale cauzione sarà restituita al termine della gestione previa verifica da parte del Comune che non sono stati arrecati danni agli immobili, attrezzature ed accessori, oggetto di affidamento;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- copia della polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) avente un massimale di euro 1.000.000/00.
- 6) **DI IMPEGNARE** complessivamente l'importo di euro 12.000,00 come nella premessa indicato, secondo il seguente dettaglio:
 - a. euro 4.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020 nella missione 6, programma 1, tit. 1;
 - b. euro 8.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2021 nella missione 6, programma 1, tit. 1;
 - 7) **DI DARE ATTO** che il provvedimento di liquidazione del contributo verrà adottato secondo le modalità indicate nell'art. 9 dello schema di convezione allegato, in particolare tenendo conto delle spese per utenze sostenute ed anticipate dal Comune, le quali verranno scomutate in sede di liquidazione dell'ultima rata;
 - 8) **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del Procedimento della presente procedura è il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, geom. Maurizio Luchetti e che lo stesso non ha conflitto di interesse in ordine all'oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - 9) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 10) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
 - 11) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Comune di Montegiorgio
Provincia di Fermo

Convenzione per la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo "G. Tamburrini"

* * * * *

L'anno duemilaventi, il giorno _____ () del mese di settembre presso la Residenza Comunale di Montegiorgio;

TRA

- il geom. Maurizio Luchetti nato a Montegiorgio (FM) il 02.11.1958, che interviene in nome e per conto del comune di Montegiorgio, C.F.: LCH MRZ 58S02 F520X nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, giusto decreto di nomina n. 12 del 30.06.2020, di seguito denominato anche "Comune" o "Ente";
- il Sig. Lanfranco Beleggia nato a Montegiorgio il 22.10.1948, C.F.: BLG LFR 48R21 F520L, interviene in rappresentanza alla società sportiva **A.S.D. Montegiorgio Calcio a.r.l.** con sede a Montegiorgio via Giotto n. 13 (P.IVA 01809690447), di seguito denominato "società";

Premesso che:

- l'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- l'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della L. 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), ai commi 24 e 25, prevede che l'uso degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali sia aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive e nel caso non siano gestiti direttamente che la loro gestione sia affidata in via preferenziale a tali enti ed associazioni;
- tale previsione normativa è stata successivamente modificata prima dall'art. 1, comma 361, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018, e poi dall'art. [13, comma 4, D.L. 12.07.2018, n. 87](#) con decorrenza dal 14.07.2018, convertito in legge dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018;
- in ottemperanza alla norma sopra richiamata, gli impianti sportivi comunali sono affidati in gestione alle società sportive dilettantistiche attive nel settore pertinente, in possesso dei requisiti di idoneità organizzativa atta ad assicurare un'efficiente gestione;
- questa Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo "*G. Tamburrini*" sito in c.da Pianarelle, comprendente un Campo per il gioco del calcio, con annesso campo d'appoggio, tribuna (locali ed ospiti), servizi e spogliatoi, pista podistica, con annessi servizi ed aree pertinenziali e parcheggio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 01.09.2020, esecutiva come per legge, è stata espressa la volontà dell'amministrazione di affidare in via sperimentale per un anno il servizio di gestione dell'impianto sportivo sopra citato alla A.S.D. Montegiorgio Calcio;
- in data 26.04.2019 al prot. n. 5616 è stata rilasciata dal Sindaco la "*Licenza di agibilità di locale/luogo di spettacolo o di trattenimento pubblico*" con la quale dà licenza per l'agibilità dell'impianto sportivo "G. Tamburrini" sito in località Pianarelle di Montegiorgio per lo svolgimento di manifestazioni sportive e compatibili con la struttura nel rispetto delle modalità e previsioni contenute nel progetto approvato e a quanto contenuto nella SCIA (ns. prot. n. 5389 del 18.04.2019 consegnata al Comando provinciale dei VV.F. di Ascoli Piceno al prot. n. 4714/2019 con allegata tutta la documentazione richiesta con nota prot. n. 11953/2019);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Montegiorgio, come sopra rappresentato, affida la gestione alla società Sportiva **A.S.D. Montegiorgio Calcio a.r.l.** con sede in Montegiorgio via Giotto n. 13 (P.IVA: 01809690447) dell'impianto sportivo Comunale "G. Tamburrini" - individuato nell'allegata planimetria (All. ____) comprendente:

- *n. 1 campo di calcio in erba naturale;*
- *campo di appoggio;*
- *tribuna (tribuna locali + tribuna ospiti);*
- *nuovi" spogliatoi (sottostanti la tribuna locali) (spogliatoi atleti (locali + ospiti) con docce, spogliatoi arbitri con docce, locale magazzino/lavanderia, locale infermeria);*
- *pertinenze (servizi igienici modulari esterni (attigui tribuna locali, attigui tribuna ospiti, bagno "H" ultimo piano tribuna locali e bagno "H" ingresso, "locale bar", biglietterie (ingresso locali + ingresso ospiti);*
- *pista di podistica.*

Art. 2 - DURATA

La durata dell'affidamento si intende fissata in un anno, decorrente dalla data della sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo. In caso di rinuncia la Società si obbliga a darne notizia a mezzo pec con almeno 90 giorni di preavviso.

Art. 3 - REVOCA

La gestione oggetto del presente atto potrà essere revocata in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse.

La convenzione potrà essere, altresì, revocata qualora si verifichi lo scioglimento della società sportiva o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

La revoca della gestione non dà diritto ad indennizzi di sorta. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte delle presenti norme, che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali, con riserva di risarcimento danni.

Art. 4 - USO DEGLI IMPIANTI

La società A.S.D. Montegiorgio Calcio, a fronte dei servizi di cui all'art. 1. ha diritto all'uso dell'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che dovrà essere esclusivamente destinato all'esercizio del calcio ed occasionalmente ad altre attività sportive connesse ed accessorie.

L'uso da parte di soggetti diversi dalla società del campo di calcio per allenamenti o partite deve essere comunicato al comune e potrà avvenire esclusivamente a titolo gratuito, senza possibilità da parte della società di incamerare eventuali tariffe o proventi.

La società deve garantire di avvalersi di personale qualificato per la disciplina sportiva praticata.

La società dovrà inoltre garantire il libero accesso alla pista di atletica, che circonda il campo, negli orari di apertura concordati con il comune, garantendone la sorveglianza, la pulizia e l'apertura dei cancelli.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Art. 5 - RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Per la gestione degli immobili concessi, la società destinerà il proprio personale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono inoltre a carico della società tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall'utilizzo di detto personale.

Art. 6 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati e peraltro comunque connessi all'esercizio della presente concessione, è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico della società, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità in proposito.

La società è direttamente responsabile dell'uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione delle attrezzature di proprietà del Comune. La società è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi ed alle attrezzature di cui sopra.

La società si obbliga a stipulare tempestivamente e mantenere per tutta la durata della convenzione, assicurazione con primaria compagnia per eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti l'impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

La società dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Alla società incombono i seguenti oneri:

- a) conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. La società è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza nel rispetto dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 nonché di quanto contenuto della licenza di agibilità rilasciata dal Sindaco del Comune di Montegiorgio prot. n. 5616 del 26.04.2019;
- b) apertura della strada di accesso agli impianti, adiacente alla tribuna ospiti;
- c) custodia e sorveglianza dell'impianto durante gli orari di apertura;
- d) l'apertura e chiusura dell'impianto per l'accesso libero alla pista di podistica;
- e) gestione sportiva e predisposizione tecnica dell'impianto comprendenti:
 - ï segnatura del campo di calcio;
 - ï fornitura e posa delle reti;
 - ï verniciatura pali porte;
 - ï riparazione reti di recinzione e di contenimento palloni;
- f) manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in:
 - ï preparazione di inizio anno del campo sportivo;
 - ï sfalcio erba e relativa rimozione dei rifiuti vegetali;
 - ï semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;
 - ï manutenzione del verde presente nel centro sportivo, ad eccezione della strada di accesso, adiacente alla tribuna ospiti e del lotto di verde pubblico alle spalle della struttura geodetica;
- g) manutenzione ordinaria degli immobili in uso;
- h) pulizia delle aree scoperte e coperte;
- i) spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- j) manutenzione ordinaria delle eventuali attrezzature in uso (trattorino);
- k) i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della società.

Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori di manutenzione ordinaria elencati si intendono indicati a titolo esemplificativo.

La società si impegna, altresì, a farsi promotrice, di iniziative di aggregazione e promozione dello sport giovanile a favore dei bambini e dei ragazzi di Montegiorgio.

La società si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del comune gli oneri di manutenzione straordinaria e precisamente:

- rifacimenti del fondo del campo sportivo;
- interventi straordinari sulle piante esistenti nel centro sportivo;
- tinteggiatura esterna;
- adeguamento delle strutture sportive ad eventuali nuove norme di sicurezza per quanto attiene impianti tecnologici, elettrici, strutturali e quant'altro previsto dalla Legge, con le scadenze ordinate dagli organi di vigilanza e dalle normative di legge. Il comune si riserva di stabilire tempi e modi della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

La società, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede al Comune di provvedere, specificando i lavori di manutenzione necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l'ente non sia in grado di procedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare la società a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Le eventuali opere regolarmente autorizzate dal comune ed eseguite direttamente dal gestore diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso la società.

Art. 9 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

L'Amministrazione si impegna ad erogare il contributo di euro 12.000,00 in tre rate quadrimestrali da liquidare in favore della Società, a seguito di emissione di specifica determina di liquidazione di competenza del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, con le tempistiche di seguito indicate:

- 1° acconto → entro 30 (trenta) giorni dalla data della firma della presente convenzione;
- 2° acconto → entro 30 (trenta) giorni successivi all'inizio del secondo quadrimestre di gestione;
- Saldo → dopo la scadenza della convenzione previo conteggio delle spese per utenze sostenute ed anticipate dal Comune ed a seguito di verifica dello stato dell'impianto sui servizi e lavori di manutenzione eseguiti.

Art. 10 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Tutte le forme pubblicitarie, all'interno e all'esterno del complesso sportivo sono tenute al



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

pagamento delle imposte sulla pubblicità, ove dovuta, secondo la normativa vigente.

La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della L. 289/2020, all'interno dell'impianto dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, è esente dall'imposta.

La società potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno del settore di competenza dell'impianto sportivo cartelli pubblicitari.

Art. 11 - ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto, in date concordate con la società per consentire il regolare svolgimento di attività e manifestazioni autorizzate e/o patrocinate dal Comune di Montegiorgio.

La società non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero subire i partecipanti a dette manifestazioni ad eccezione di quelli comunque connessi all'esercizio dell'appalto.

Parimenti la società non sarà responsabile per i danni causati agli impianti nel corso di dette manifestazioni.

Art. 12 - VIGILANZA

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune esercita il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell'impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell'atto di concessione. Al personale comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo, dovrà essere dato libero accesso a qualunque locale e struttura oltre alla possibilità di controllare eventuali attrezzature date in concessione d'uso.

ART. 13 - GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITÀ DI BAR

Il comune, in via accessoria all'affidamento principale, concede alla società l'uso dei locali bar.

L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di "bar" nell'impianto sportivo polivalente, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.

La società è tenuta a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.

1. Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla gestione del punto ristoro sono a totale carico della società.
2. La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
3. Il gestore risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo polivalente per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.

I ricavi, derivanti dalla gestione del bar sono di esclusiva pertinenza della società, e saranno destinati alla promozione dello sport e al mantenimento delle attività associative.

Art. 14 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, la società ha preventivamente corrisposto all'Amministrazione Comunale una cauzione di euro 1.200,00 (diconsi euro milleduecento//00) a garanzia dell'esatto adempimento della convenzione stessa, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (oppure mediante deposito presso _____). Tale cauzione sarà restituita al termine della gestione previa verifica da parte del Comune che non sono stati arrecati danni agli immobili, attrezzature ed accessori, oggetto di affidamento. Ove l'ufficio tecnico comunale non rilasci la succitata dichiarazione liberatoria, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di avvalersi sulla cauzione per rimettere in ripristino la proprietà, salvo ogni ulteriore azione nei confronti della società per eventuali danni maggiori.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

La Società, ha presentato copia della polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) avente un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione di euro) n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia _____;

Art. 15 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Comune di Montegiorgio e la società, le parti eleggono domicilio legale in Montegiorgio, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Fermo. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

Art. 16 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della società, nessuna esclusa.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

E' fatto espresso divieto alla associazione di cedere a terzi il presente contratto.

Alla scadenza della presente convenzione, l'immobile comunale e i relativi beni mobili dovranno ritornare nella piena disponibilità della Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano al momento della firma del presente atto, fatto salvo il naturale deperimento e deterioramento dovuti al tempo e all'uso corretto dei medesimi.

All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, dovrà essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con il referente del comune, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

La firma del presente atto presuppone che non esistano debiti preesistenti a carico della società verso questa Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio

Geom. Maurizio Luchetti

PER LA SOCIETÀ SPORTIVA

Il Presidente

Lanfranco Beleggia

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 11-11-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 30-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-01-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-01-2021 al 29-01-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 73 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI